



COMUNE DI PONTE DI LEGNO
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'

IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI I.C.I.

INDICE

Capo I - Norme Generali

- 1 Oggetto e scopo del regolamento.
- 2 Pertinenze delle abitazioni principali.
- 3 Valore aree fabbricabili.
- 4 Aree divenute inedificabili
- 5 Fabbricati fatiscenti.
- 6 Modalità di esecuzione dei versamenti.

Capo II - Compenso incentivante al personale addetto

- 7 Compenso incentivante al personale addetto.

Capo III - Norme finali

- 8 Pubblicità del regolamento e degli atti.
- 9 Entrata in vigore del regolamento.
- 10 Casi non previsti dal presente regolamento.

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - Pertinenze delle abitazioni principali.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, nel numero massimo di due pertinenze. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati anche al di fuori dell'edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n.504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

6. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito e a titolo di abitazione principale a parenti in linea retta entro il primo grado. Per l'attribuzione dei benefici di cui al presente articolo ciascun contribuente dovrà produrre agli uffici del Comune la preventiva dichiarazione, utilizzando gli appositi modelli, entro sessanta giorni dal verificarsi della condizione.

Art. 3 - Valore aree fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come indicato nel prospetto riportato di seguito.

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

ZONA URBANISTICA	VALORE VENALE/MQ
PONTE DI LEGNO	
A – nucleo antico Centro – Via IV Novembre – Via Nino Bixio	Lire/Mq 350.000
B3 – di completamento Via Nino Bixio- Viale Venezia – Via Cida – Via Fiume – Via F.lli Calvi – Via Corno d’Aola	Lire/Mq 240.000
C1 PL Sumani	Lire/Mq 110.000
C2 PL Corina	Lire/Mq 155.000
C2 – di espansione Via Marangoni – Via Marconi – Via Belvedere – Via Brichetti – Via Dalegno	Lire/Mq 150.000
D – artigianale Via C. Battisti	Lire/Mq 100.000
UPS PL – Acquaseria	Lire/Mq 50.000
PL Soledra	Lire/Mq 10.000
POIA	
B1 – nuclei antichi di ristrutturazione	Lire/Mq 250.000
C2 PL – Poia 1	Lire/Mq 100.000
C2 PL – Poia 2	Lire/Mq 50.000
SOZZINE	
C2 PL – Sozzine	Lire/Mq 30.000
UPS PL – Sozzine	Lire/Mq 10.000
ZOANNO	
B1 – nuclei antichi di ristrutturazione	Lire/Mq 250.000
B3 – di completamento	Lire/Mq 150.000
C2 PL – Zoanno	Lire/Mq 100.000
PRECASAGLIO	
B1 – nuclei antichi di ristrutturazione	Lire/Mq 150.000
B3 – di completamento	Lire/Mq 100.000
C2 – di espansione	Lire/Mq 50.000
PEZZO	
B1 – nuclei antichi di ristrutturazione	Lire/Mq 150.000
B3 – di completamento	Lire/Mq 100.000
C2 – di espansione	Lire/Mq 50.000
C2 PL – verso Viso	Lire/Mq 15.000
C2 PL – Gioco	Lire/Mq 15.000
C4 PL – Plan Pezzo	Lire/Mq 10.000
TONALE – VESCASA	
C4 PL – Vescasa	Lire/Mq 10.000
C4 PL – Tonalina	Lire/Mq 25.000
C4 PL – Ca de Ros	Lire/Mq 25.000
C4 PL – Depuratore	Lire/Mq 20.000
UPS PL – Tonale	Lire/Mq 50.000

Art. 4 – Aree divenute inedificabili.

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili saranno rimborsate a decorrere dal secondo anno precedente la data di approvazione dell'atto che ne determina l'inedificabilità. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro un anno dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta.

Art. 5 - Fabbricati fatiscenti.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)

1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.662, un fabbricato è considerato fatiscente quando per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione si renda necessaria l'evacuazione delle persone dall'immobile per almeno 6 mesi.

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

Art. 6 - Modalità di esecuzione dei versamenti.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e o)

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

- a) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;

CAPO II - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 7 - Compenso incentivante al personale addetto.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)

1. Ai dipendenti degli uffici comunali coinvolti nella attività di gestione dell'ICI è riconosciuto un compenso incentivante.

2. Tale compenso è riconosciuto in una misura percentuale, stabilita dalla Giunta comunale all'inizio di ogni anno, sull'importo relativo all'imposta accertato annualmente nel rendiconto finanziario.

3. Il fondo così costituito si intende comprensivo degli oneri previdenziali a carico dell'Ente ed è ripartito tra i dipendenti interessati con provvedimento motivato del responsabile del Servizio Finanziario, salvo che per la quota a lui spettante per la quale provvede il Segretario comunale.

4. Il fondo di cui al presente articolo si intende aggiuntivo rispetto al fondo incentivante previsto dal CCNL dei dipendenti degli Enti locali ed agli emolumenti di cui all'art. 6 – comma ottavo – della legge n. 127/97 e successive modifiche ed alle indennità di posizione e di risultato previste dall'art. 10 del nuovo ordinamento professionale sulle qualifiche dei dipendenti degli Enti locali.

CAPO III - NORME FINALI

Art. 8 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 9 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.